



COPIA

## COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

### Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 29 del 26/06/2021

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021: CONFERMA E SCADENZE DI PAGAMENTO**

L'anno duemilaventuno e questo dì ventisei del mese di giugno alle ore 12:00 in collegamento telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Mancini Attilio	Sindaco	s	
Benedettucci Carlo	Consigliere	s	
Antonuzzi Paolo	Consigliere	s	
Polidori Giuseppe	Consigliere	s	
Tognarini Marta	Consigliere	s	
Barzi Riccardo	Consigliere		s
Renzi Maria	Consigliere	s	
Antonuzzi Roberta	Consigliere	s	
Giorgi Donatella	Consigliere		s
Tramontana Luciano	Consigliere	s	
Nucci Nazzareno	Consigliere		s

Presenti 8      Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la deliberazione n. 14 del 20/03/2021, esecutiva a norma di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

### **Premesso che:**

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha lasciato ai comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato**, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

### **Dato atto che:**

- ai sensi del sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019 l’attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in coerenza con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare sui seguenti punti:
  - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
  - b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
  - c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;
- è stato a tal fine incaricato CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali, come da Determina n. 07 del 03/02/2021;

- con precedente deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato, in data odierna, il Piano Finanziario di gestione dei rifiuti urbani, ammontante a complessivi € 222.606,00, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Considerato** che il dovuto dalle utenze TARI 2021, applicando le tariffe 2019, confermate per il 2020, raggiunge l'importo del PEF e, pertanto, non è necessario variare le tariffe TARI 2021;

**Ritenuto**, per quanto sopra espresso, di confermare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14/03/2019, e confermate per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2020, come da allegato A - "Tariffe TARI 2021", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Considerato** altresì che è necessario stabilire il pagamento della TARI 2021 in due rate, scadenti il 30/09/2021 e il 30/11/2021;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore Unico, verbale n. 3 del 23/06/2021, acquisito al protocollo comunale in data 24/06/2021, con n. 3743;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari a circa € 222.606,00;
- 3) di confermare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2019, e confermate per l'anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2020, come da allegato A - "Tariffe anno 2021", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato con delibera della Giunta Provinciale con atto n. 256 del 10/12/2019, nella misura del 5%;
- 5) di stabilire il pagamento della TARI 2021 in due rate, di pari importo, scadenti il 30/09/2021 e il 30/11/2021.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente  
Mancini Attilio*

---

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/07/2021** al **20/07/2021** al n. **363** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/07/2021

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì \_\_\_\_\_

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

05/07/2021

---

---